

MODULARIO
Sespe - 3

Mod. 18 U.



Ministero della Salute

UFFICIO LEGISLATIVO
Ufficio Rapporti Parlamento

Roma, 21 febbraio 2005

LEG/F.1.a.b.2/2792




All'On.le Chiara Moroni
Camera dei Deputati
e, p.c.:

Oggetto: interrogazione parlamentare
n. 4-11609

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Ufficio III
- Alla Camera dei Deputati
Segreteria Generale
- Alla Camera dei Deputati
Schedario Elettronico

Roma

Si trasmette la risposta scritta all'interrogazione in oggetto rivolta al Sig.
Ministro.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Dott.ssa  Anna Piccinini)



Roma

21 FEB. 2005

Ministero della Salute
Ufficio Legislativo

All'On.le Chiara Moroni
Camera dei Deputati

Ufficio Rapporti Parlamento

N.º I.FG/F.1.a.b2/2792

c. p. c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Risposta al Foglio del
N.º

Dipartimento Rapporti Parlamento
Ufficio III

OGGETTO:

Alla Camera dei Deputati
Segreteria Generale
Schedario
Elettronico

Interrogazione parlamentare n.4-11609.

Roma

Risposta

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si fa presente che la competente Direzione Generale del Ministero della Salute ha trasmesso al Consiglio di Stato, sin dal dicembre 2003, una richiesta di parere in merito all'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni.

La Prima Sezione del Consiglio, con il parere n. 133 del 17 marzo 2004, si è espressa nel senso che "allo stato della legislazione, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo riguarda soltanto i liberi professionisti, non pure i sanitari dipendenti pubblici, salvo che non siano autorizzati ad esercitare anche la libera professione."

Il Ministero della Salute ha inviato copia del parere a tutte le Federazioni interessate, per dovere di informazione e per le eventuali iniziative di competenza.


In merito all'iniziativa del Collegio I.P.A.S.V.I. della provincia di Cagliari, la competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha comunicato che "il Presidente del Collegio Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia (I.P.A.S.V.I.) della provincia di Cagliari, interessato in merito, ha evidenziato che nel suddetto parere si giunge, senza alcun dubbio, alla conclusione che l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo riguarda soltanto i liberi professionisti, con l'esclusione dei sanitari con rapporto di lavoro dipendente, salvo che gli interessati siano anche autorizzati a svolgere la libera professione.

Per quanto concerne la questione di maggiore interesse nel contesto, nell'esposizione del citato parere sarebbe chiaramente ed esplicitamente riconosciuto che l'iscrizione all'Albo - obbligatoria, come detto, per i liberi professionisti - è possibile, ma solo facoltativa, per coloro che esercitano la propria attività alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, difformemente rispetto a quanto accade per altre professioni, per le quali l'iscrizione al rispettivo ordine od albo è vietata per i dipendenti pubblici.

Nel confermare che il Collegio degli Infermieri si è attivato per ottenere il pagamento delle quote da parte di alcuni iscritti dipendenti pubblici, il Presidente dell'I.P.A.S.V.I. ha sottolineato che i medesimi hanno volontariamente presentato - sebbene ciò sia, si ripete, solo facoltativo - regolare domanda d'iscrizione e sono dunque tenuti, conseguentemente, a corrispondere le prescritte quote associative.

Coloro per i quali è stata attivata tale procedura di recupero non avrebbero peraltro mai presentato domanda di cancellazione dall'Albo, né risulta che abbiano comunque rinunciato all'iscrizione; gli interessati vengono ritenuti quindi semplicemente morosi nei confronti del loro ordine professionale, con la precisazione che, in costanza d'iscrizione, il Collegio ha il dovere istituzionale di provvedere al recupero delle quote da parte di tutti gli iscritti, senza entrare nel merito se essi siano liberi professionisti ovvero dipendenti pubblici, autorizzati o meno a svolgere la libera professione."

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
(Sen. Cesare Cursi)




11. f. 12

MORONI. — *Al Ministro della salute.* —
Per sapere — premesso che:

la prima sezione del Consiglio di Stato, in data 17 marzo 2004, in relazione al quesito del Ministero della Salute, riguardante l'eventuale obbligatorietà dell'iscrizione ai rispettivi albi professionali dei sanitari dipendenti da amministrazioni pubbliche, ha specificato che l'obbligatorietà dell'iscrizione è affermata da alcune decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, da un parere del Consiglio di Stato, da sentenze della corte di cassazione;

questo indirizzo riposa sulla considerazione che l'obbligo di iscrizione non è correlato allo *status* lavorativo, ma alla circostanza oggettiva dell'esercizio dell'attività professionale ed alla soggezione che ne deriva alle norme che costituiscono la deontologia professionale;

sempre la prima sezione del Consiglio di Stato, alla stessa data, ha specificato, però, che di recente la Corte di Cassazione (sezione VI, 1° luglio 2003 n. 28306) si è espressa nel merito in senso negativo, richiamandosi all'articolo 3 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che attribuisce al consiglio dell'ordine il potere di disciplinare nei confronti dei soli « sanitari liberi professionisti » (comma 1, lettera f) all'articolo 10 dello stesso decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato secondo il quale « i sanitari che siano im-

piegati in una pubblica amministrazione ed ai quali... non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo », all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, il quale afferma che « l'iscrizione all'albo dà diritto al libero esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica »;

la prima sezione del Consiglio di Stato condivide esplicitamente la conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione nella sentenza citata;

sempre secondo la prima sezione del Consiglio di Stato dalle indicazioni fornite dalle norme citate emerge « con chiara evidenza che l'iscrizione all'ordine professionale è obbligatoria per i liberi professionisti, facoltativa per coloro che esercitano la professione alle dipendenze di amministrazioni pubbliche » aggiungendo la considerazione che per la quasi generalità delle professioni l'iscrizione all'albo è vietata agli impiegati pubblici (fra le altre, sulla professione di ingegnere ed architetto, l'articolo 7 del R.D. 23 dicembre 1925, n. 2537; sulla professione di geometra, l'articolo 7 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 271; sulla professione di attuario, l'articolo 6 della legge 9 febbraio 1942, n. 194; sulla professione di commercialista, l'articolo 3 del R.D. 27 ottobre 1953, n. 1067; sulla professione di ragioniere e perito commerciale, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1066; sulla professione di geologo, l'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 112);

secondo il parere della prima sezione del Consiglio di Stato, essendo questo il quadro normativo di riferimento, si comprende come la giurisprudenza abbia potuto attribuire « valenza meramente descrittiva al dissonante disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, secondo il quale appartengono al ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini professionali »;

in ogni caso, dalle norme contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, alle quali faceva riferimento il Parere del Consiglio di Stato n. 330 del 1999, è stata prevista la disapplicazione dall'articolo 52, comma 1, lettera d) del contratto collettivo nazionale del lavoro 20 settembre 2001;

come esplicitato infine ancora dalla prima sezione del Consiglio di Stato, sempre in data 17 marzo 2004, « resta da osservare, con riferimento alle norme di cui è fatta menzione nella relazione dell'amministrazione, che l'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e l'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, concernenti la disciplina di accesso nei ruoli del personale sanitario del servizio sanitario nazionale, vanno interpretati, secondo il corretto impiego dei canoni di ermeneutica giuridica, in modo coerente con le indicazioni desumibili dal sistema generale in cui sono inserite. Sicchè deve ritenersi che il requisito dell'iscrizione all'albo professionale in essi previsto si riferisca ai soli candidati che non siano già dipendenti del Servizio sanitario e sia necessario soltanto ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale. Questa interpretazione, d'altra parte, vale anche ad evitare riflessi sotto il profilo della legittimità delle norme citate, che, avendo natura regolamentare, devono uniformarsi alla disciplina posta dalle fonti primarie;

la prima sezione del Consiglio di Stato ha espresso infine il parere esplicito, secondo cui allo stato della legislazione l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo riguarda soltanto i liberi professionisti, non

pure i sanitari dipendenti pubblici, salvo che non siano autorizzati ad esercitare anche la libera professione;

il collegio provinciale di Cagliari dell'Ipasvi a quanto risulta all'interrogante, avrebbe dato mandato, nelle scorse settimane, ad una società di recupero crediti per la costituzione in mora per diversi dipendenti pubblici in relazione a quote associative obbligatorie impagate -;

se tale procedura possa risultare alla luce del parere particolarmente articolato della prima sezione del Consiglio di Stato di cui sopra e dell'attuale giurisprudenza in vigore corretta e sostenibile. (4-11609)